



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**PORTO DI POZZUOLI
DISPOSIZIONE SPERIMENTALE PER LA DURATA DI SEI MESI DEGLI ORMEGGI UNITA' NAVALI IN
SOSTA NOTTURNA AL MOLO EMPORIO OVEST**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTA:** l'Ordinanza nr.136.2023 del 15.12.2023 "Modifica dell'art.15 Regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli approvato con ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012;
- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l'art. 81, rubricato "altre attribuzioni di polizia", il quale prevede che *"il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze"* con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all'Autorità marittima;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l'articolo 59, punto 10, il quale afferma che *"a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio....in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione"*;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – *"Riordino della legislazione in materia portuale"* con particolare riguardo all'art.14 nell'enunciazione delle competenze dell'Autorità Marittima;
- VISTO:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 107 in data 19.10.2016 che modifica l'articolo 15 del regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli, poi modificato ed integrato con il Decreto Dirigenziale n. 14 del 24.02.2017;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 42 del 18.05.2012 recante l'approvazione dell'accordo tra Regione Campania e Comune di Pozzuoli sulla delimitazione dell'ambito portuale del porto di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 recante la disciplina per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e/o veicoli nei porti ricadenti nel circondario marittimo di Pozzuoli e dell'obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo;

- VISTI:** i vigenti piani di sicurezza marittima del porto di Pozzuoli di cui al Reg. (CE) n.725/2004 e al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.203;
- ATTESO:** che il porto è un'area che per sua natura e per le attività che vi sono svolte risulta essere esposta a diversi rischi e pericoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 11/2023 del 09.02.2023 recante lunghezza massima f.t. e pescaggio massimo delle navi in ingresso e in uscita al/dal porto e per l'accosto e l'ormeggio al molo "Caligoliano" e al molo "Emporio Ovest";
- VISTO:** Il Decreto nr. 36 del 14.11.2022 con cui è stata nominata la Commissione Accosti per il Porto di Pozzuoli;
- RITENUTO:** necessario convocare la Commissione Accosti del Porto di Pozzuoli, al fine di garantire l'operatività del Porto di Pozzuoli e in particolare il molo Emporio Ovest;
- VISTO:** Il Verbale di Riunione nr. 01.2024 del 11.11.2024 della Commissione Accosti;
- CONSIDERATA:** la potestà di polizia, conferita al Comandante del porto ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione, che si manifesta, come previsto dall'articolo 59 del regolamento, attraverso le Ordinanze di polizia marittima, che sono atti di normazione secondaria per i quali l'Autorità marittima, nell'esercizio di tale potere, è dotata di una più ampia discrezionalità circa la individuazione delle precauzioni più idonee in relazione alle specifiche situazioni dei porti;
- RITENUTO:** pertanto necessario predisporre ed emanare apposita regolamentazione atta a garantire, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e portuale, nelle fasi di ingresso e uscita delle navi o galleggianti al/dal porto di Pozzuoli e in quelle di accosto e ormeggio al al Molo "Emporio Ovest", in attesa dell'esecuzione di un nuovo intervento tecnico da parte dell'Amministrazione regionale, volto alla verifica dei fondali dello specchio acqueo in questione;

ORDINA

Articolo 1

1. Con decorrenza immediata, in eventuali casistiche di indisponibilità della Banchina denominata "Molo Caligoliano", al fine di agevolare le manovre in ingresso e uscita nel Porto, le navi in sosta notturna sono tenute ad ormeggiarsi nei punti di ormeggio nr. 1, 4 e 10 (l.f.t. max 60 metri), come specificato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente Ordinanza, avendo cura di mantenere attiva la trasmissione dell'AIS e di non creare ingombri con le catenarie adoperate per l'ancoraggio nello spazio prospiciente il tratto di banchina libero individuato tra i punti di ormeggio nr. 4,5, 6, 7, 8 e 9 presso la banchina dell'Emporio Ovest", fatte salve le eventuali esigenze operative del concessionario Miseno Petroli S.r.l..

Articolo 2

Deroghe

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, debitamente motivate e supportate da idonea documentazione, l'Autorità marittima, potrà valutare la concessione, in via temporanea ed eccezionale, di eventuali deroghe alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Articolo 3

Obblighi e responsabilità per i comandanti delle navi

2. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, rimane responsabilità dei comandanti delle navi o galleggianti in ingresso ed in uscita dal porto di Pozzuoli, ai quali, ai sensi degli articoli 295 e 298 del Codice della Navigazione, spettano, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione, valutare in ogni caso la situazione, adottando, con l'ausilio della strumentazione di bordo, la massima prudenza e ogni perizia tecnico-nautica per il buon governo in sicurezza, in funzione delle caratteristiche tecniche della nave condotta, del pescaggio, della distribuzione dei pesi a bordo,

nonché in relazione alla contingente situazione batimetrica del bacino portuale, alle condizioni meteo-marine presenti e allo stato delle maree in atto.

Articolo 4 Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice.

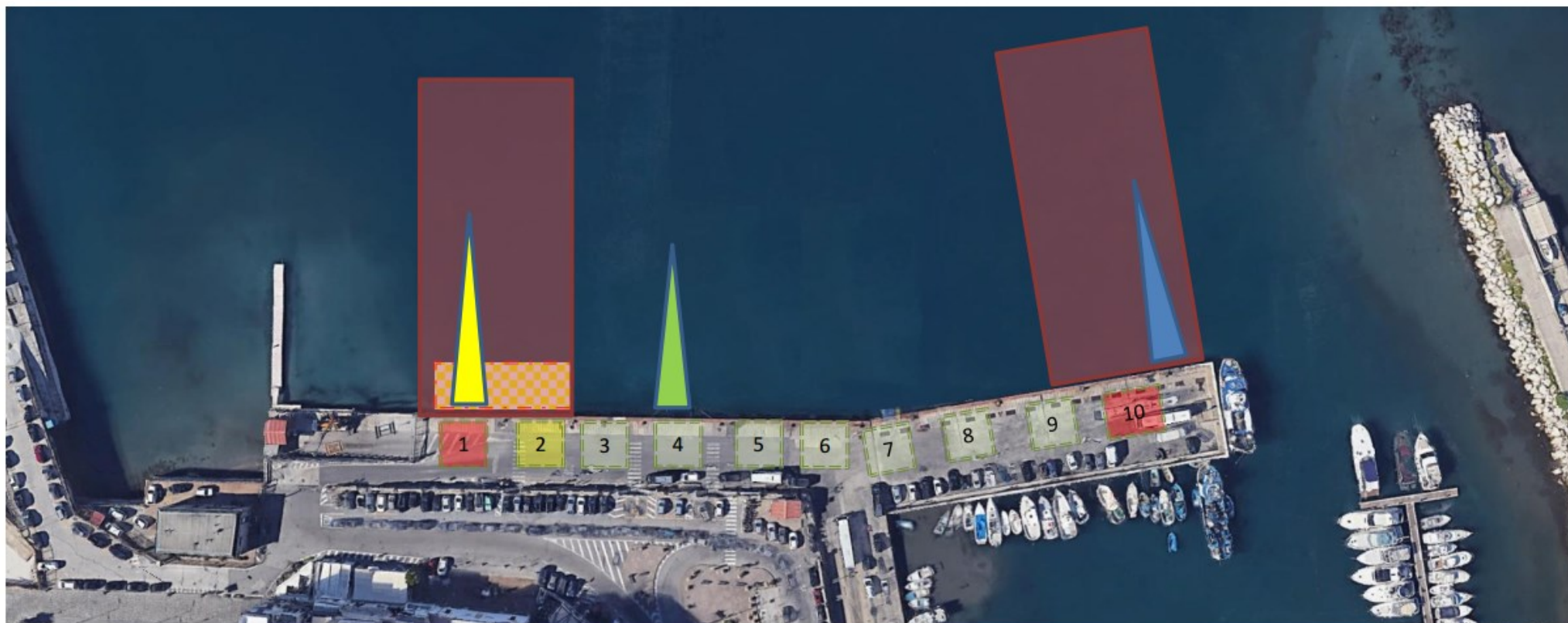
Articolo 5 Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, sotto i profili della sicurezza della navigazione e portuale, l'ingresso e l'uscita delle navi o galleggianti al/dal porto di Pozzuoli e l'accosto e l'ormeggio al Molo "Emporio Ovest".
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle manovre eseguite e/o del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento di tali attività.
3. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata la propria Ordinanza n. 107 del 19.10.2016 in preambolo richiamata, nonché ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Pozzuoli.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché alle altre pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



01		Mn Don Peppino lft 56mt
04		Mn Macaiva lft 45mt
10		Mn TFT III lft 58 mt